

## STATUTO

### ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI DI RAZZA VALDOSTANA

#### TITOLO I

##### COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

###### Art. 1

1. L'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (in breve A.N.A.Bo.Ra.Va.) con sede in Gressan, frazione Favret n. 5, legalmente costituita il 31 marzo 1980, eretta in Ente Morale con D.P.R. del 22.06.87, è regolata del presente Statuto.

###### Art. 2

1. L'Associazione è un Ente senza fine di lucro e, pertanto, non può distribuire utili ai soci, svolge la sua attività su tutto il territorio nazionale e all'estero e, con deliberazione dell'Assemblea, può costituire uffici distaccati e può aderire, sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ad organizzazioni nazionali, estere ed internazionali aventi scopi affini, nel rispetto della propria autonomia, indipendenza giuridica, economica, finanziaria, gestionale ed organizzativa.

L'eventuale adesione ai predetti Enti non comporta obbligo ad accettarne lo Statuto, né a fruire dei servizi e modelli organizzativi attivati dagli Enti stessi.

Nel contempo, l'Associazione può svolgere attività commerciale, allo scopo di autofinanziare, in tutto o in parte, la propria attività, con l'obbligo di impiegare i relativi proventi in attività e investimenti riconducibili a programmi di conservazione e miglioramento genetico.

###### Art. 3

1. La sua durata è illimitata.

###### Art. 4

1. L'Associazione si propone di promuovere ed attuare tutte le iniziative che possono utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione, alla promozione e alla diffusione dei bovini di razza Valdostana.

Particolarmente:

- a) persegue il fine di garantire l'origine, la razza e la qualità del bestiame; a tale scopo cura lo sviluppo ed il perfezionamento della razza promuovendone nel contempo la valorizzazione economica attraverso l'istituzione del Libro Genealogico, del quale provvede a depositare il marchio a norma di legge
- b) nel quadro delle direttive impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e dalla Commissione Tecnica Centrale dell'Associazione, cura la tenuta del Libro Genealogico della Razza Valdostana, svolge l'attività di Ente Selezionatore e predisporre programmi genetici da sottoporre per l'approvazione all'Autorità Competente;
- c) promuove e svolge studi e ricerche diretti a risolvere particolari problemi tecnici anche in collaborazione ed intesa con enti e organismi nazionali ed esteri
- d) adempie ai compiti ed alle funzioni delegati dall'Amministrazione Pubblica
- e) promuove e collabora alla organizzazione di congressi e/o manifestazioni zootecniche atte ad evidenziare, i progressi realizzati attraverso la selezione, integrandole e sviluppandole anche ai fini economici

- f) svolge per fini di cui sopra, nonché per la valorizzazione del bestiame e del relativo materiale genetico, tutte quelle azioni che si rendono a tal fine utili provvedendo fra l'altro al deposito del marchio.
- g) favorisce la costituzione di organismi e associati collaterali che integrino la realizzazione delle finalità dell'Associazione
- h) promuove e attua la certificazione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico il cui latte è avviato alla vendita tal quale o alla trasformazione in derivati che ne prevedano l'utilizzo esclusivo o parziale, anche depositando il relativo marchio.
- i) promuove e attua la certificazione dei soggetti iscritti al Libro Genealogico la cui carne è avviata a filiera certificata per la vendita tal quale o alla trasformazione in derivati che ne prevedano l'utilizzo esclusivo o parziale, anche depositando il relativo marchio.
- j) cura la redazione e la diffusione della stampa tecnica
- k) svolge azione promozionale per la diffusione della razza anche all'estero ed a tale scopo promuove e partecipa alla costituzione di enti rivolti allo scopo medesimo
- l) può allevare bestiame e condurre aziende agricole
- m) può condurre Centri Genetici, con scopi tecnico-scientifici, al fine di favorire la selezione, le valutazioni genetiche e la diffusione della razza e dei suoi incroci
- n) può condurre Centri di Produzione dei Materiale Seminale e di Embrioni, al fine di favorire la selezione, la valorizzazione delle valutazioni genetiche e la conservazione e la diffusione della razza
- o) può condurre Recapiti di Materiale Seminale proprio al fine della conservazione e della diffusione della razza e dei suoi incroci
- p) può coordinare e svolgere, attraverso suo personale o personale esterno, programmi regionali, nazionali ed internazionali di assistenza tecnica, di disseminazione delle conoscenze e di formazione a favore degli allevatori
- q) può progettare e promuovere l'attuazione di forme assicurative contro gli infortuni, le malattie e la mortalità del bestiame, nonché del personale al medesimo addetto, dei rischi contro terzi e tutto quanto attiene all'attività dell'allevamento del bestiame.

## TITOLO II

### Art. 5

#### REQUISITI DEGLI ASSOCIATI

1. Dell'Associazione possono far parte:

- a) gli allevatori con almeno 2 femmine in età riproduttiva iscritte al Libro Genealogico della razza bovina Valdostana, che conducono aziende agricole in forma singola o collettiva.
- b) ogni altro ente o organizzazione, anche in forma cooperativa, aventi per scopo la valorizzazione dei risultati dell'attività selettiva della razza, anche se non svolgono attività di selezione e miglioramento genetico, ad eccezione delle organizzazioni coinvolte nelle attività di controllo delle rese del bestiame, come richiesto dal dettato nazionale riferito a D.Lgs. n.52/2018.

### Art. 6

#### ISCRIZIONE

1. Gli Allevatori, le Cooperative e le Organizzazioni, di cui all'art. 5 che non hanno partecipato all'atto costitutivo della Associazione e che intendono farne parte devono inoltrare domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa dichiarando di accettare incondizionatamente lo Statuto.  
Nel caso di enti, organizzazioni, o cooperative, alla domanda va allegato una copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente.  
Sull'ammissione dei Soci delibera il Consiglio Direttivo.

## Art. 7

### QUOTA ISCRIZIONE E CONTRIBUTI

1. Ogni Associato deve versare:

- a) una quota di iscrizione “una tantum” uguale per tutti gli Associati, il cui ammontare sarà deliberato dall’Assemblea Generale;
- b) una quota associativa annua proporzionata al numero dei capi iscritti al Registro Genealogico Tori e ai Registri Genealogici Vacche del Libro Genealogico e il cui ammontare sarà stabilito dall’Assemblea Generale.

Tale quota dovrà essere versata nei termini stabiliti dall’Assemblea Generale.

Ogni associato dovrà versare eventuali contributi integrativi per:

- c) servizi usufruiti
- d) far fronte ad esigenze finanziarie connesse con lo svolgimento delle attività ordinarie o straordinarie, da fissarsi sempre con le norme ed i criteri stabiliti dall’Assemblea Generale.
- e) Le quote di partecipazione ed i contributi suddetti sono intrasmissibili per atto tra vivi, non sono rivalutabili, né rimborsabili agli Associati in caso di recesso.  
Anche in caso di scioglimento, di estinzione, o di esclusione dall’Associazione non può aver luogo la richiesta di rimborso di quanto versato alla medesima.

## Art. 8

### DIRITTI SOCIALI

1. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati regolarmente iscritti, adempienti ai doveri statuari ed in regola, al 31 dicembre dell’anno precedente, con il versamento delle contribuzioni di cui all’art. 7.
2. L’Associazione adotta un proprio Regolamento associativo, caratterizzato dai principi di autonomia ed indipendenza, rappresentatività territoriale e democraticità nella composizione degli organi statuari, da sottoporre preventivamente all’esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, teso a stabilire, tra l’altro, i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l’Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento, a stabilire le modalità di votazione ed il numero dei Comitati di Razza, a stabilire l’attribuzione dei voti in Assemblea, a stabilire le modalità per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, ed in generale di tutti gli organi Associativi.

## Art. 9

### OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

1. L’adesione all’Associazione comporta:

- a) l’osservanza delle norme statuarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell’Associazione;
- b) l’astensione da ogni iniziativa in contrasto con quanto stabilito dagli organi dell’Associazione.
- c) l’osservanza dei regolamenti del Libro Genealogico e dei programmi di selezione.

## Art. 10

### PERDITA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso, il quale deve essere comunicato con il preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare, tramite lettera raccomandata o altra forma legalmente riconosciuta che garantisca ricevuta di ricevimento, al Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) per mancato versamento dei contributi di cui all'art.7, nei termini stabiliti dall'Assemblea Generale;
- c) per espulsione dovuta a grave infrazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto e delle deliberazioni dell'Associazione;
- d) per la perdita di qualcuno dei requisiti stabiliti per l'ammissione.
- e) la perdita delle qualità di associato sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei casi di cui ai punti a) e d); dall'Assemblea Generale nei casi di cui ai punti b) e c) e nel caso previsto al punto c), sentito il parere dei Probiviri. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio di questa né alla restituzione di quote o contributi versati.

2. Il recesso dall'Associazione ha effetto:

- con lo scadere dell'anno solare nel quale sono state date le dimissioni di cui al punto a) e non esime dal versamento dei contributi dovuti;
- con lo scadere dell'anno in cui viene deliberata per il caso di cui al punto b) del comma 1;
- immediatamente per i casi di cui ai punti c) e d) del comma 1;

## TITOLO III

### Art. 11

#### ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) i Comitati di Razza
- b) l'Assemblea Generale
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Presidente
- e) il Collegio Sindacale
- f) i Probiviri

### Art. 12

#### COMITATI DI RAZZA

Gli allevatori soci esprimono la propria rappresentatività attraverso i Comitati di Razza.

1. Allorché, in un determinato territorio, corrispondente ad una Unités des Communes, ad una provincia oppure ad una regione si supera il numero di allevamenti iscritti al Libro Genealogico, così come determinato nel Regolamento Associativo, viene costituito un Comitato di Razza di carattere intercomunale, provinciale, interprovinciale, regionale, detti Comitati sono unici per territorio.
2. La costituzione di un Comitato di Razza è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

3. I Comitati di Razza sono strumenti di rappresentanza dell'Associazione con compiti consultivi e promozionali; non hanno autonomia giuridica, patrimoniale ed amministrativa.
4. All'assemblea del Comitato di Razza partecipano gli allevatori i cui allevamenti ricadono nel territorio di pertinenza del Comitato stesso. L'assemblea del Comitato di Razza è convocata dal Presidente ANABORAVA almeno una volta all'anno attraverso posta, od altro mezzo idoneo.
5. L'Assemblea dei Comitati di Razza, elegge, scegliendoli fra allevatori soci, i delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione, detti delegati restano in carica fino alla successiva Assemblea di Comitato.
6. In occasione dell'Assemblea di Comitato ogni allevatore vota secondo le disposizioni previste dal Regolamento associativo.
7. La convocazione dell'Assemblea di Comitato, deve essere effettuata con almeno 7 giorni di anticipo.
8. Dell'Assemblea di Comitato viene redatto apposito verbale, recante tra l'altro l'elenco nominativo degli allevatori delegati a partecipare all'Assemblea Generale dell'Associazione, detto verbale è trasmesso dal segretario ad ANABORAVA entro 7 giorni dallo svolgimento dell'Assemblea stessa.  
Svolge la funzione di segretario dell'Assemblea di Comitato persona nominata dal presidente ANABORAVA.
9. I soci residenti in un territorio nel quale non è costituito un comitato di razza devono esprimere la propria rappresentatività nell'ambito dell'Assemblea di un comitato di razza pertinente ad altro territorio. A tal fine devono presentare una domanda ad ANABORAVA recante l'indicazione del comitato di razza prescelto e la stessa indicazione avrà valore anche per le deleghe come al precedente comma 6.
10. Un comitato di razza può essere revocato, per riduzione sotto al limite del numero di allevamenti, con delibera motivata del Consiglio Direttivo.

#### Art. 13

#### ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale dell'Associazione è costituita dai delegati dei Comitati di Razza regionali, interprovinciali, provinciali, o intercomunali, previsti dall'art. 12 comma 5.  
A ciascun Comitato di Razza spetta un numero di delegati pari ad uno, più uno, ogni multiplo del numero di capi iscritti ai Registri Vacche del Libro Genealogico al 31 dicembre dell'anno precedente, come determinato dal Regolamento associativo.
2. In assemblea ogni delegato non può rappresentare per delega più di un altro delegato.
3. Partecipano all'Assemblea i delegati designati dalle Cooperative od Organizzazioni all' art. 5 lettera b) con possibilità di esprimere un voto per Organizzazione.
4. Ai fini dell'attribuzione dei voti di cui al punto 1 del presente articolo valgono i capi iscritti al Registro Supplementare Vacche ed al Registro Vacche del Libro Genealogico al 31 dicembre dell'anno precedente.  
Il Consiglio Direttivo procederà all'attribuzione dei voti spettanti a ciascun Comitato di Razza sulla base delle risultanze del Libro Genealogico, dandone comunicazione a ciascun Comitato di Razza entro 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea.
5. La convocazione dell'Assemblea Generale, deve essere effettuata con almeno 15 giorni di anticipo.

#### Art. 14

### QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI ASSEMBLEA GENERALE

1. L'Assemblea Generale, convocata in sessione ordinaria e per gli atti di cui al successivo art. 16, comma 1, lettere da a) a g), è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei Delegati aventi diritto di voto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui all'art. 16 lettere h) i) occorre, sia in prima che in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
3. L'Assemblea Generale, convocata in sessione straordinaria e per gli atti di cui all'art. 16 lettera k), i) e j) occorre, sia in prima che in seconda convocazione, che siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei delegati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
4. Il sistema di votazione sarà determinato dall'Assemblea Generale fino ad avvenuta approvazione del Regolamento interno.

### SVOLGIMENTO ASSEMBLEA GENERALE

#### Art. 15

1. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente più anziano tra quelli presenti.
2. Assume le funzioni di Segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, persona designata dal Presidente.
3. La nomina dei delegati portatori di voto in Assemblea Generale deve risultare dai verbali delle Assemblee dei Comitati di cui art. 12 comma 7.  
All'Assemblea Generale partecipa inoltre, con voto consultivo un rappresentante designato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo;
4. L'Assemblea Generale viene convocata in via ordinaria ogni anno, di norma, entro il primo semestre; la convocazione può, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, essere differita oltre il primo semestre. L'Assemblea viene inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente od il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, ovvero anche su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno un decimo dei Comitati di Razza costituiti.
5. La convocazione va fatta almeno 15 giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza a mezzo di comunicazione scritta od altro mezzo idoneo indirizzata ai singoli delegati dei Comitati di Razza ed ai componenti del Collegio Sindacale.  
Su delibera del Consiglio Direttivo l'Assemblea Generale può svolgersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché sul territorio nazionale.
6. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione in prima ed in seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare e, nel caso di proposte di modifica dello Statuto, l'indicazione degli articoli da modificare con il testo delle variazioni proposte.  
La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

## Art. 16

### COMPITI ASSEMBLEA GENERALE

#### 1. Spetta all'Assemblea Generale:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo ed i membri elettivi del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, secondo il Regolamento associativo, da sottoporre preventivamente all'esame del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;
- b) approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione;
- c) approvare il bilancio consuntivo;
- d) approvare il bilancio preventivo;
- e) deliberare in merito alle contribuzioni di cui all'art. 7;
- f) determinare, anche in forma forfettaria, le quote di rimborso spese da corrispondere ai membri del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio Sindacale;
- g) determinare l'emolumento annuale per il Presidente (se consentito dalla normativa) e per i membri del Collegio Sindacale;
- h) approva un regolamento interno teso, tra l'altro, a stabilire i diritti e gli obblighi degli allevatori che partecipano ai programmi genetici, a risolvere eventuali controversie tra questi e l'Associazione ed a garantire loro la parità di trattamento;
- i) deliberare sulle eventuali adesioni, fusioni con altre organizzazioni;
- j) deliberare su eventuali modifiche del presente Statuto;
- k) deliberare in sede straordinaria e sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in merito allo scioglimento e alla messa in liquidazione dell'Associazione, nonché in merito alla devoluzione del patrimonio sociale e designazione dei liquidatori attribuendo loro i relativi poteri;
- l) promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo per violazione del mandato e delle leggi.

## Art. 17

### CONSIGLIO DIRETTIVO COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 ad 11 allevatori di bovini di razza Valdostana, eletti dall'Assemblea Generale, il numero dei consiglieri per ogni mandato verrà deciso dall'Assemblea Generale. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel Consiglio Direttivo dovranno essere rappresentate equamente le regioni di allevamento. Le rispettive quote verranno stabilite dal Regolamento interno.

Partecipano inoltre alle sedute senza diritto di voto:

- a) un rappresentante ciascuno per i seguenti Enti:
  - i. Cooperative od Organizzazioni che non svolgono attività di raccolta dati, selezione e miglioramento genetico, aventi per scopo la valorizzazione della razza bovina Valdostana e/o dei relativi prodotti;
  - ii. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo;
- b) persone di particolare competenza invitate dal Presidente.

2. Il Direttore dell'Associazione è il Segretario del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o di impedimento le funzioni di segretario saranno svolte da un componente del medesimo Consiglio designato dal Presidente.

3. La carica dei componenti del Consiglio Direttivo è gratuita, salvo che, qualora le normative lo consentano l'assemblea non deliberi diversamente. Ai componenti con diritto di voto spetta comunque il rimborso delle spese di viaggio e di permanenza fuori sede.

## ART. 18

### CONSIGLIO DIRETTIVO ATTRIBUZIONI

1. Sono attribuzioni del Consiglio Direttivo:

- a) nominare nel suo seno scegliendoli tra i membri elettivi, il Presidente e due vice Presidenti;
- b) deliberare sull'ammissione o sul recesso degli associati a norma degli art. 6 e art. 10 lettere a) e d);
- c) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea Generale;
- d) deliberare sull'istituzione e sul funzionamento degli uffici dell'Associazione;
- e) determinare l'organico del personale ed il relativo trattamento economico;
- f) assumere e licenziare il personale stabilendo le attribuzioni di ognuno;
- g) nominare il Direttore sulla base delle disposizioni contenute su apposito Regolamento associativo;
- h) designare i rappresentanti degli allevatori in seno alla Commissione Tecnica Centrale del Libro Genealogico;
- i) amministrare il patrimonio sociale;
- j) predisporre la relazione annuale riguardante il programma delle attività svolte e da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- k) predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- l) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie;
- m) nominare Commissioni di Studio per particolari problemi;
- n) deliberare vari programmi di iniziative da presentare alla Amministrazione Pubblica per ottenere contributi finanziari;
- o) istituire uffici distaccati;
- p) provvedere a depositare marchi stabilendo le norme per l'uso degli stessi e le relative sanzioni in caso di inadempienza nonché redigendone i relativi regolamenti;
- q) deliberare per l'adozione di modelli organizzativi atti a monitorare i rischi nell'ambiente lavorativo e garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi della normativa vigente ed in particolare ai sensi del D.lgs 231/01;
- r) ogni più ampio potere deliberativo ed esecutivo non espressamente attribuito all'Assemblea Generale.

## Art. 19

### CONSIGLIO DIRETTIVO CONVOCAZIONE E QUORUM

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, di norma, ogni qual volta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno, presso la Sede dell'Associazione od anche in altre località. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in videoconferenza, a condizione che, la convocazione lo preveda, e che:

- i. partecipanti possano essere identificati;
- ii. il Presidente e il Segretario della riunione si trovino nello stesso luogo e possano regolare lo svolgimento dell'adunanza consiliare, constatare e proclamare i risultati delle votazioni, percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- iii. sia consentito a ciascun consigliere di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Non è consentito il collegamento telefonico.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o da chi ne fa le veci con lettera od altro mezzo idoneo riscontrabile, da inviarsi almeno 5 giorni interi prima della riunione ai Consiglieri ed ai componenti il Collegio dei Sindaci, con l'indicazione della località della riunione, dell'ora e del giorno, nonché delle materie da trattare. Nei casi di urgenza è possibile prescindere da tale adempimento,

mediante convocazione telefonica, mail, PEC od altri mezzi idonei, da effettuarsi almeno un giorno prima di quello fissato per la riunione.

2. Esso è convocato anche quando ne facciano domanda scritta almeno un terzo dei suoi membri o due Sindaci o il Presidente del Collegio Sindacale.
3. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza effettiva di almeno la metà più uno dei suoi componenti aventi diritto di voto.
4. Il Presidente dell'Associazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo; in sua assenza lo sostituisce il Vice Presidente più anziano tra i presenti.
5. Ogni componente eletto nel Consiglio ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo decadono dalla carica. In loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni.
7. Dell'adunanza è redatto su apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 20

##### PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte agli associati, ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza od impedimento lo sostituisce uno dei due Vice Presidenti delegato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle delibere dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.

#### Art. 21

##### DIRETTORE

1. Il Direttore provvede all'organizzazione e direzione degli uffici della sede e degli eventuali uffici staccati del cui funzionamento è responsabile.
2. Egli attua le disposizioni date dal Presidente al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari.
3. Il Direttore partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di Segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardano direttamente.
4. Il Consiglio Direttivo, con apposita procura, può delegare al Direttore specifici poteri, nonché affidargli speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti.

## Art. 22

### COLLEGIO DEI SINDACI

1. Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, mentre i restanti membri effettivi e i due supplenti sono eletti dall'Assemblea, anche tra persone estranee all'Associazione, secondo il Regolamento associativo.

Il Presidente del Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea Generale.

Almeno uno dei componenti eletti dall'Assemblea deve possedere i requisiti previsti all'art. 2397, comma secondo del Codice Civile.

2. Essi restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. I supplenti subentrano agli effettivi, in ordine di anzianità, in caso di morte, rinuncia o decadenza di questi ultimi.

4. Il Collegio dei Sindaci esercita tutti i compiti attribuitigli per legge, controlla i dati del bilancio consuntivo dell'Associazione, verifica la regolarità e la legalità degli atti amministrativi e delle operazioni condotte, l'esattezza delle relative scritture contabili ed in generale vigila sull'andamento dell'amministrazione, con la facoltà, di prendere in esame tutti gli atti ed i documenti necessari per l'espletamento del suo compito. Deve inoltre compiere la verifica dell'esistenza di cassa e dei valori comunque custoditi presso l'Associazione e deve accertare annualmente l'effettiva consistenza dei beni di proprietà dell'Associazione. Dell'esito delle proprie operazioni il Collegio redige regolare verbale da iscriversi in apposito registro custodito a cura del Collegio.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

6. Il Collegio dei Sindaci partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo alle quali deve essere invitato.

7. Esso si riunisce invitato dal proprio Presidente, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno nonché qualora lo richieda anche un solo sindaco.

8. Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione annuale riguardante il programma delle attività da svolgere per realizzare le finalità dell'Associazione devono essere presentati al Collegio almeno 30 giorni prima della convocazione della Assemblea per la compilazione della relazione.

9. Il Regolamento associativo deve contenere apposito articolo che istituisca e disciplini il Collegio sindacale (Organo di Controllo) in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi, in riferimento all'articolo 2399 c.c. ed altre cause di ineleggibilità.

## Art. 23

### COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Qualsiasi vertenza che sorgesse tra gli Associati e fra questi e l'associazione, nell'ambito delle attività dell'Associazione stessa, è devoluta all'esame del Collegio dei Probiviri.

2. Gli Associati sono obbligati ad accettare il giudizio dei Probiviri e dare ad esso immediata esecuzione.

3. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea Generale e resta in carica tre anni. I suoi membri sono rieleggibili fino ad un massimo di due mandati.

## TITOLO IV

### PATRIMONIO SOCIALE – FONDI DI ESERCIZIO – ESERCIZIO SOCIALE

#### Art. 24

##### PATRIMONIO SOCIALE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai contributi corrisposti dagli associati al momento della loro iscrizione in base all'art. 7, comma a);
- b) delle eccedenze attive della gestione annuale, che l'Assemblea Generale destinerà alla costituzione della riserva;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualsiasi specie che, per acquisti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, vengano in proprietà dell'Associazione;
- d) da eventuali contributi autorizzati e concessi da Ministeri, Enti Pubblici e da privati non destinati a particolari iniziative e forme di attività.

2. Per i beni costituenti il Patrimonio Sociale viene tenuto inventario.

#### Art. 25

##### FONDO DI ESERCIZIO

1. Il fondo di esercizio è costituito:

- a) dai contributi degli associati (in base all'art.7 lett. b) e c)
- b) dagli avanzi derivanti delle gestioni precedenti
- c) dai residui attivi derivati dallo svolgimento di iniziative varie e non destinati a particolari iniziative e forme di attività;
- d) eventuali residui attivi derivanti da contributi autorizzati e concessi da Unione Europea, Ministeri, Regioni, a seguito di presentazioni di programmi di finanziamento o a seguito di presentazione di specifici progetti ricerca
- e) dagli interessi del patrimonio;
- f) altri proventi.

#### Art. 26

##### ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo presenta il Bilancio, chiuso al 31 dicembre, all'Assemblea Generale per l'approvazione, secondo quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, lettera c); in detta occasione sono altresì presentate le relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci. La presentazione del Bilancio può, con delibera motivata del Comitato Direttivo, essere differita oltre il primo semestre e comunque non oltre il 31 dicembre di ogni anno.

3. Per la natura e le finalità dell'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Eventuali eccedenze saranno riservate ad iniziative statutarie negli esercizi successivi.

TITOLO V  
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

SCIOGLIMENTO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del turismo e il Collegio sindacale, ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Art. 28

FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie è competente il Foro di Aosta.

Art. 29

RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto in materia di attribuzioni e compiti dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, si applicano le norme del Codice Civile.

ART. 30

NORME TRANSITORIE

1. Gli allevatori il cui bestiame era precedentemente iscritto, per il tramite delle APA/ARA, al Libro Genealogico Nazionale della Razza Valdostana, sono esentati dalla presentazione della domanda e risultano, di fatto, soci dell'Associazione.  
L'eventuale volontà di recesso potrà essere comunicata, con lettera, o e-mail o PEC, entro 90 giorni dalla data di comunicazione, da parte dell'ANA agli allevatori, dell'avvenuta approvazione del presente Statuto.
2. Gli allevatori che non hanno esercitato il diritto di recesso di cui al comma 1, sono soci dell'associazione A.N.A.Bo.Ra.Va.
3. In attesa dell'approvazione del Regolamento associativo il numero di allevamenti minimo per la costituzione di un Comitato di Razza è fissato a 50.
4. In attesa dell'approvazione del Regolamento associativo, ciascun Comitato di Razza spetta un numero di voti, espressi da altrettanti delegati, pari a:
  - uno ogni Comitato di Razza
  - uno ogni multiplo di 600 capi iscritti ai Registri Vacche del Libro Genealogico al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione del sistema, l'associazione A.N.A.Bo.Ra.Va. può attivare specifiche convenzioni di servizi con Organizzazioni territoriali a livello provinciale, regionale, ecc., secondo quanto stabilito nel Regolamento associativo, di cui all'articolo 8, comma 2 del presente Statuto, da redigere entro 6 mesi dall'approvazione del presente Statuto.

6. Per effetto delle modifiche adottate, gli Organi Associativi in carica, per gli affari ordinari, al momento dell'approvazione del presente Statuto, decadono al momento della nomina da parte dell'Assemblea dei nuovi Organi, da effettuarsi entro giugno 2019.  
La convocazione dell'Assemblea può, con delibera motivata del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci, essere differita oltre il primo semestre.
7. L'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2018 sarà effettuata secondo le modalità stabilite dal presente statuto, corredata dalla consueta relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale riportanti, tra l'altro, il passaggio da soci "associazioni" a soci "allevatori".
8. Si conferisce mandato al Presidente di apportare al presente Statuto eventuali modifiche richieste dagli Enti preposti alla Vigilanza sull'Associazione.